



2024/2460

17.9.2024

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2460 DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 2024

che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del metofluthrin ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

- (1) Il metofluthrin è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18. A norma dell'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, esso era pertanto considerato approvato fino al 30 aprile 2021, ai sensi del medesimo regolamento, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE.
- (2) Il 25 ottobre 2019 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione del metofluthrin ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 («domanda»), in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) Il 15 ottobre 2020 l'autorità di valutazione competente dell'Irlanda ha informato la Commissione di aver deciso, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, che era necessaria una valutazione completa della domanda. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l'autorità di valutazione competente è tenuta a svolgere una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.
- (4) L'autorità di valutazione competente può, se del caso, esigere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.
- (5) Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell'autorità di valutazione competente, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») è tenuta a preparare un parere sul rinnovo dell'approvazione del principio attivo e a trasmetterlo alla Commissione, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (6) A norma della decisione di esecuzione (UE) 2021/327 della Commissione ⁽³⁾, la data di scadenza dell'approvazione del metofluthrin ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 («approvazione») è stata posticipata al 31 ottobre 2023 al fine di concedere tempo sufficiente a consentire l'esame della domanda.

⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>.

⁽²⁾ Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1998/8/oj>).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/327 della Commissione, del 23 febbraio 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del metofluthrin ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 64 del 24.2.2021, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/327/oj).

- (7) La decisione di esecuzione (UE) 2023/1086 della Commissione (*) ha posticipato nuovamente la data di scadenza dell'approvazione al 31 ottobre 2024 considerata la necessità dell'autorità di valutazione competente di valutare i dati supplementari richiesti al richiedente.
- (8) Il 13 febbraio 2024 l'autorità di valutazione competente ha informato la Commissione della necessità di un'ulteriore proroga dell'approvazione a causa di ritardi nella valutazione della domanda. L'autorità di valutazione competente ha presentato all'Agenzia la relazione di valutazione del rinnovo il 7 marzo 2024.
- (9) Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l'approvazione scada prima che sia stata presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare ulteriormente la data di scadenza dell'approvazione per un periodo di tempo sufficiente a portare a termine l'esame della domanda. Considerati i termini previsti per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell'Agenzia, come pure il tempo necessario alla Commissione per decidere se l'approvazione possa essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza al 30 aprile 2026.
- (10) Dopo l'ulteriore posticipo della data di scadenza dell'approvazione, il metofluthrin rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 fatte salve le condizioni di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data di scadenza dell'approvazione del metofluthrin ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2023/1086 è posticipata al 30 aprile 2026.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

(*) Decisione di esecuzione (UE) 2023/1086 della Commissione, del 2 giugno 2023, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del metofluthrin ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 144 del 5.6.2023, pag. 96, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1086/oj).